



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 14/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 13/8/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni non maturate e degli oneri assicurativi non goduti per la somma complessiva di € 1.245,42, al netto di € 211,85 già rimborsati dall'intermediario in sede di anticipata estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, € 211,85 a titolo di "*ratei non maturati*", nonché di aver offerto, in sede di riscontro al reclamo, l'ulteriore rimborso di € 318,52, peraltro rifiutato da parte ricorrente;
- che la c.d. sentenza *Lexitor* non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento e che le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti ormai "estinti" e sorti in epoca precedente alla decisione stessa; inoltre, rileva come l'art. 16 della Direttiva dispieghi un'efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati;
- di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "*degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori*";
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- la non ripetibilità delle spese di istruttoria come anche delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; per queste ultime, fa presente di aver comunque rimborsato l'importo di € 96,62, a titolo di "*liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 115,23), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; in particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- di aver sottoscritto personalmente le polizze assicurative relative alla copertura dei rischi per il finanziamento in oggetto, sopportandone i relativi costi.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama un precedente ABF a supporto delle proprie pretese.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up-front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il richiamato orientamento, il Collegio ritiene che vada riconosciuta natura recurring alle commissioni di attivazione e alle commissioni di gestione e alle spese di cui alla lett. e del prospetto economico del contratto di finanziamento in quanto volte a remunerare cumulativamente attività relative tanto alla fase preliminare della concessione del prestito quanto quelle inerenti la sua fase esecutiva come risulta dalla descrittiva in contratto.

Quanto alle spese di istruttoria e ai costi di intermediazione si riconosce alle predette voci natura up-front in quanto sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Essi vanno rimborsati in misura proporzionale agli



interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	70
rate residue	50

TAN ▶	5,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	41,67%
- in proporzione alla quota	19,54%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 187,50	€ 87,93	<input type="radio"/>		€ 87,93
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 1.176,00	€ 490,00	€ 229,78	<input type="radio"/>	€ 96,62	€ 393,38
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 288,00	€ 120,00	€ 56,27	<input type="radio"/>	€ 115,23	€ 4,77
<input type="radio"/>	spese lett. E (recurring)	€ 71,45	€ 29,77	€ 13,96	<input type="radio"/>		€ 29,77
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.512,00	€ 630,00	€ 295,43	<input type="radio"/>		€ 295,43
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 811,28
interessi legali	no

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso delle voci commissionali per il complessivo importo di € 811,28, al netto di quanto già restituito.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 811,28.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS